



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 29 del 15/09/2020.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaventi**, addì **quindici** del mese di **Settembre** alle ore **18:00**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione straordinaria, seduta a porte chiuse (in osservanza di tutte le precauzioni necessarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19) .

All'appello risultano:

| Cognome e Nome | P | A | Cognome e Nome | P | A |
|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|
| PERALDINI ILARIA | P | | ARIGHI MARIA BEATRICE | P | |
| DELLA VALLE LUCA | P | | CAMPAGNOLI GABRIELE | P | |
| COSSI FRANCESCO | P | | PARTESANA VALTER | P | |
| MENINI PAOLO GIULIO | P | | BORGNI GEMMA TIZIANA | P | |
| GIANOLI PARIDE | P | | MOSCONI MARINA | P | |
| BARETTO DINO | P | | PELLEGATTA GUGLIELMO | | A |
| CRAPPELLA SIMONE | | A | | | |

Presenti: 11 - Assenti: 2

Sono nominati scrutatori:

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **Cesare Dott. Pedranzini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO **Ilaria Peraldini**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO introduce la trattazione del punto iscritto al n. 3) dell'odg, e illustra la proposta di delibera: <<L'art. 1 commi dal 738 al 786 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, "Legge di bilancio 2020", dall'anno 2020, ha abolito la IUC, sopprimendo la Tasi e istituendo una nuova disciplina IMU, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI;

Per quanto riguarda la nuova IMU, con delibera consiliare n. 11 dell'11/05/2020 abbiamo provveduto ad approvare il nuovo regolamento.

Per quanto riguarda la TARI, si è reso necessario redigere un nuovo Regolamento, disgiunto dal precedente Regolamento IUC (IMU-TASI-TARI) principalmente per avere un regolamento organico a sé stante in seguito alla soppressione della IUC.

Il presente regolamento, costituito da 34 articoli, ricalca sostanzialmente il vecchio, tranne che per le nuove modalità di costruzione del piano finanziario TARI introdotte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) l'organo al quale sono state attribuite funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati a con la legge 27 dicembre 2017, n. 205.>>

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 commi dal 738 al 786 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, "Legge di bilancio 2020", dall'anno 2020, ha abolito la IUC, sopprimendo la Tasi e istituendo una nuova disciplina IMU, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI;

CONSIDERATO che per l'anno 2020 i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53 comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 172, comma 1, lettera c), del TULPS di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000, possono approvare le delibere concernenti le tariffe della TARI e il regolamento oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 aprile 2020, termine prorogato al 30 giugno 2020 per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe Tari, ma non dei regolamenti Tari e al 31 dicembre 2020 per l'adozione del PEF, con il D.L. cosiddetto "Cura Italia" art. 107 commi 4 e 5;

CONSTATATO che il "Decreto Rilancio" n. 34 del 19/05/2020 art. 138, ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, uniformandoli al 30 settembre 2020, data ultima per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

VISTO l'art. 1 comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che con l'art.106 - comma 3bis del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n.77, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 30/09/2020;

TENUTO CONTO delle modifiche normative intervenute relativamente alla IUC si rende necessario redigere un nuovo Regolamento TARI, disgiunto dal precedente Regolamento IUC (IMU-TASI- TARI) che, oltre a recepire le novità introdotte, disciplini anche delle agevolazioni nei casi di emergenza sanitaria e/o calamità naturali riconosciute da parte delle Autorità competenti, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 1 commi 651 e 652 e 660 della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni;

VISTI:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*;

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *"Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti"*;

- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTE le modifiche apportate dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni con la legge 28 giugno 2019 n. 58, nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffe adottate dagli enti locali in materia tributaria, che sostituisce l'art. 13 comma 15) del

D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214:

- Art. «15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- comma 15-ter. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;*

ESAMINATA la bozza allegata di regolamento per l'applicazione della TARI;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del nuovo Regolamento TARI;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 39, comma 1 – lettera b), del D. Lgs. N. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili del Servizio Economico Finanziario - Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnico-contabile;

Il Sindaco, constatata l'assenza di ulteriori osservazioni, pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con voti n. 11 favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 11 i presenti dei quali 11 votanti e nessun astenuto.

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) composto da n° 34 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, poiché approvato entro il 30 settembre 2020;

4. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli

elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

SUCCESSIVAMENTE

Con voti n. 11 favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 11 i presenti dei quali 11 votanti e nessun astenuto.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – 4° comma del Decreto legislativo 267/2000, stante la necessità di procedere quanto prima all'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti tale deliberato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Ilaria Peraldini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cesare Dott. Pedranzini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)